

ALLEGATO

al regolamento n. 191/64/CEE della Commissione

Prezzi limite nei confronti dei paesi terzi e prezzi limite intracomunitari da applicare ai suini, alle carni suine ed ai prodotti a base di carni suine per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1965

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite per le importazioni dai paesi terzi nella C.E.E.	Prezzo limite intracomunitario in valuta nazionale per le importazioni dagli altri Stati membri destinate rispettivamente ai seguenti paesi					
		in u. c./100 kg	Belgio FB/100 kg	Germania DM/100 kg	Francia FF/100 kg	Italia Lit./100 kg	Lussemb. FL/100 kg	Paesi Bassi Fl./100 kg
ex 01.03	<i>Animali vivi della specie suina</i>							
ex A	<i>della specie domestica :</i>							
II	<i>altri :</i>							
	a) scrofe da macello	35,6758	2.131,10	213,26	233,24	30.967,—	2.662,—	154,29
	b) non nominati	40,5407	2.421,70	242,35	265,04	35.189,—	3.025,—	175,33
ex 02.01	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoi :</i>							
A III a e								
ex 02.06 B								
	1. In carcasse o mezzene, anche senza testa, zampe, sugna	52,7187	3.149,10	315,14	344,66	45.760,—	3.933,70	228,—
	2. Prosciutti	79,1941	4.714,10	448,16	531,86	72.364,—	5.935,50	345,59
	3. Spalla	62,0710	3.690,90	359,96	398,59	57.626,—	4.752,30	270,34
	4. Lombata	82,4046	4.971,60	501,51	536,19	73.160,—	6.096,—	359,17
	5. Pancetta	44,4129	2.624,80	277,28	292,81	35.425,—	3.378,90	202,91
ex 02.05	<i>Lardo, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoi (escluso il grasso di maiale non pressato né fuso)</i>	21,4038	1.264,20	158,97	126,05	17.682,—	1.724,30	91,53
15.01 A II	<i>Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</i>	22,2015	1.289,70	125,30	139,14	18.360,—	1.564,30	93,37

REGOLAMENTO N. 192/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1964

relativo alle modalità d'intervento sul mercato del burro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, e l'articolo 32,

Considerando che il regolamento n. 62/64/CEE ⁽²⁾ ha definito i principi riguardanti gli interventi sul mercato del burro ;

Considerando che una definizione completa delle modalità d'intervento sul mercato del burro implica che siano precisate le condizioni che fanno scattare questo meccanismo e che determinano l'impianto dei centri d'intervento nonché gli oneri dei beneficiari e dell'organismo d'intervento ;

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1412/64.

Considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 62/64/CEE, la regolarità dell'intervento è connessa alla situazione dei prezzi franco commercio all'ingrosso ; che occorre definire questi prezzi prescrivendo, ai fini dell'omogeneità, l'applicazione di vari correttivi, analoghi a quelli di cui è fatta menzione nel regolamento n. 157/64/CEE relativo agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della determinazione dei prezzi franco frontiera nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, nonché nei considerando del regolamento n. 112/64/CEE relativo alla fissazione dei prezzi di riferimento per i prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ ;

Considerando che la designazione dei centri d'intervento dev'essere fatta avendo cura di evitare l'eccessivo moltiplicarsi dei centri e di favorire il raggruppamento delle quantità offerte ; che le prescrizioni relative all'attrezzatura frigorifera minima dei luoghi di cui è possibile la designazione rispondono a tal fine ;

Considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento n. 62/64/CEE, le somme dovute al venditore vengono modificate quando la consegna è effettuata in un luogo diverso dal centro d'intervento più vicino ; che tale vicinanza dev'essere valutata in funzione del luogo in cui si trova la merce offerta ; che, in un caso determinato, il centro più vicino può pertanto essere a buon diritto considerato quello prescelto dal venditore in funzione dei propri particolari vantaggi ;

Considerando che i dati relativi alla consistenza, alla presentazione, alla conservazione e alla rivendita delle partite acquistate devono risultare da un giusto equilibrio fra l'interesse degli organismi d'intervento e quello dei produttori ;

Considerando che una definizione completa delle modalità di aiuto all'ammasso privato di burro e di crema implica che siano precisati soprattutto il calendario in base al quale sarà regolato il movimento delle scorte nonché l'ammontare degli aiuti che costituiranno la remunerazione del depositante ;

Considerando che l'aiuto all'ammasso privato ha per principale obiettivo di neutralizzare gli effetti provocati sul mercato dalle variazioni stagionali dell'offerta e della domanda ; che conseguentemente il periodo di ammasso deve coincidere con il momento in cui la produzione tende al massimo, mentre le uscite dall'ammasso devono coincidere con i periodi di mercato deficitario ;

Considerando che l'aiuto complessivo è uguale alla somma delle spese e del deprezzamento causati dall'ammasso ; che, ai fini di un esatto adattamento al fabbisogno di ciascuno Stato, l'ammontare di tali spese dev'essere stabilizzato, salvo deroga, al livello raggiunto durante la campagna 1963/64 ; che, a norma del regolamento n. 62/64/CEE, il deprezzamento delle scorte risulta dalla normale diminuzione della qualità ; che i limiti del deprezzamento devono essere logicamente fissati tenendo conto della durata dell'ammasso e degli importi accordati a tale titolo dagli Stati membri nella campagna 1963/64 ;

Considerando che nel determinare l'importo previsto all'articolo 6 del regolamento n. 62/64/CEE si deve tenere conto della normale diminuzione della qualità del burro in conseguenza della durata del suo immagazzinamento ; che nel fissare i limiti di tale importo deve essere tenuto conto delle difficoltà degli organismi d'intervento che sono obbligati ad acquistare il burro offerto nelle condizioni previste in questo regolamento nel corso dell'intero anno ;

Considerando che il regime dell'ammasso della crema congelata dev'essere il più vicino possibile a quello del burro ;

Considerando che il regime istituito dal presente regolamento può essere applicato soltanto alle scorte di burro costituite posteriormente al 1° aprile 1965 ; che nel frattempo, per evitare i disordini che deriverebbero da un'applicazione rigorosa dei regolamenti nn. 13/64/CEE e 62/64/CEE, è opportuno prevedere che, fino a tale data, i contratti d'ammasso stipulati dagli Stati membri o dai loro organismi d'intervento conserveranno la loro validità ;

Considerando che, per acquisire l'esperienza che consenta di fissare gli importi massimi fissati dal presente regolamento per il deprezzamento del burro, conviene limitare l'applicazione delle relative disposizioni al periodo che scade il 31 marzo 1966 ; che sarà opportuno, in applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 17/64/CEE ⁽³⁾, determinare ulteriormente le condizioni per l'imputazione delle spese al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ;

Considerando che il Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 10. 1964, pag. 2712/64.

⁽²⁾ GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2180/64.

⁽³⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**Articolo 1**

A l'atto della fissazione dei prezzi d'intervento, gli Stati membri determinano altresì l'importo previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 62/64/CEE. Qualora le condizioni del mercato lo richiedano, essi possono modificare tale importo durante la campagna.

Articolo 2

I prezzi franco commercio all'ingrosso del burro di prima qualità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 62/64/CEE, vengono stabiliti ogni giovedì dagli Stati membri in base alle constatazioni dei prezzi comunicate alla Commissione per la determinazione dei prezzi franco frontiera, procedendo alle correzioni e agli adattamenti di cui all'allegato I. I prezzi così stabiliti si applicano a decorrere dal lunedì successivo.

Articolo 3

Gli Stati membri possono dichiarare centri d'intervento i luoghi situati in importanti centri di produzione o di commercializzazione, se tali luoghi dispongono, in un raggio di 5 km, di impianti frigoriferi aventi una capienza minima globale di 1.000 tonnellate.

Tali impianti e quelli in cui verrà ammassato il burro acquistato dall'organismo d'intervento debbono rispondere a requisiti tecnici che assicurino le condizioni ottimali per la buona conservazione del burro. Tali requisiti sono fissati dallo Stato membro e comunicati alla Commissione. Saranno armonizzati secondo la procedura prevista dall'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 4

Al momento dell'offerta, il fornitore indica il centro d'intervento in cui desidera effettuare la consegna. L'organismo d'intervento rende noto il deposito frigorifero in cui deve essere consegnato il burro.

Per limitare le spese di trasporto e effettuare un ammasso più razionale, l'organismo d'intervento può far effettuare le consegne in un luogo diverso dal centro designato nell'offerta. Se questo cambiamento del luogo di consegna comporta un supplemento nelle spese di trasporto, tale supplemento è preso a carico dall'organismo d'intervento; viceversa, se le spese di trasporto risultano ridotte, l'importo della riduzione viene addebitato al fornitore. Il supple-

mento e la riduzione possono essere stabiliti sulla base di una tariffa forfettaria al chilometro.

Articolo 5

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento n. 62/64/CEE, l'offerta è accettata dopo il controllo della qualità e il prelievo dei campioni quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) — il burro dev'essere stato fabbricato da 14 giorni al massimo, oppure
 - se il burro è stato fabbricato da meno di due mesi, le seguenti misure debbono essere state prese entro un periodo calcolato a decorrere dal giorno della fabbricazione e corrispondente a 14 giorni o al periodo determinato conformemente all'ultima frase del presente capoverso:
 - approvazione del burro in base al controllo della qualità,
 - prelievo di un campione e identificazione degli imballaggi,
 - collocamento del burro in un deposito frigorifero conforme ai requisiti tecnici di cui all'articolo 3 e riconosciuto dall'organismo d'intervento.

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare l'accettazione all'una o all'altra delle due possibilità sopra enunciate ovvero ridurre il periodo definito alla lettera a), primo trattino.

- b) Il peso minimo della partita offerta è determinato da ciascuno Stato membro e dev'essere di almeno 1.000 kg. Le offerte riguardano burro imballato in pani del peso netto di almeno 25 kg.
- c) Gli imballaggi devono essere nuovi, di materiali resistenti, costruiti in modo di proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione. Le spese sostenute per l'applicazione di queste prescrizioni sono rimborsate al venditore, nei limiti di 1 u.c. per 100 kg, solo per la parte che eccede il costo dell'imballaggio normalmente utilizzato nel commercio all'ingrosso.

2. Gli Stati membri nei quali vi sono offerte di burro fabbricato con crema dolce possono, per garantire lo smercio del prodotto in condizioni soddisfacenti, prevedere obblighi particolari per i venditori. Detti Stati membri possono in particolare esigere che il burro fabbricato con crema dolce sia confezionato in piccoli pacchetti senza alcun diritto al rimborso delle spese specifiche d'imballaggio in questa forma.

3. Le norme richieste per gli imballaggi e le disposizioni relative all'identificazione e al controllo delle partite sono oggetto di un capitolato d'oneri di cui una copia è inviata alla Commissione. Le iscrizioni sull'imballaggio devono recare almeno le seguenti indicazioni, che possono eventualmente essere riportate in codice :

- il numero di identificazione della fabbrica ;
- il giorno di fabbricazione ;
- il giorno dell'immagazzinamento ;
- il numero della partita e dell'imballaggio ;
- il tipo di burro (crema dolce o crema acida).

4. Fino alla loro armonizzazione, che dev'essere attuata entro il 31 marzo 1966 secondo la procedura prevista dall'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE, i controlli di qualità di cui al presente articolo sono effettuati secondo i metodi stabiliti da ciascuno Stato membro.

Articolo 6

Il periodo probativo di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 62/64/CEE è fissato dallo Stato membro e non può essere inferiore a due mesi. Esso è calcolato a decorrere dal giorno successivo alla consegna, oppure, quando l'offerta ha avuto luogo nelle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, a decorrere dal giorno successivo all'entrata nel deposito frigorifero riconosciuto.

Le riduzioni dei prezzi d'acquisto di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 62/64/CEE sono fissate secondo l'entità del declassamento, con un minimo di 2 u.c. per 100 kg.

Articolo 7

1. L'ammontare degli aiuti all'ammasso privato risulta in ciascuno Stato membro da un contratto tipo proposto ai conferenti. Un esemplare di questo contratto viene comunicato alla Commissione entro il 15 marzo, e nel corso della campagna in caso di modifiche.

2. Secondo uno schema elaborato dalla Commissione, gli Stati membri forniscono gli elementi di calcolo della parte dell'aiuto corrispondente alle spese di ammasso concessa per 100 kg di burro dal 1° aprile 1963 al 31 marzo 1964. Gli altri Stati membri che non hanno accordato l'aiuto all'ammasso forniscono secondo lo stesso schema gli elementi di calcolo delle spese di ammasso durante lo stesso periodo. L'ammontare dell'aiuto concesso a tale titolo non può essere superiore a quello risultante dalla suddetta dichiarazione. Gli Stati membri possono autorizzare superamenti se vengono a loro volta au-

torizzati a farlo secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE, sulla base di informazioni dalle quali risulti che gli aumenti sono giustificati da un reale aumento delle spese sostenute dai conferenti.

3. La parte dell'aiuto che corrisponde ad un normale deprezzamento del burro durante il periodo di immagazzinamento non è concessa se la durata dell'ammasso è inferiore a 2 mesi. Tale aiuto non potrà superare, per ogni kg :

- 0,02 u.c. per un periodo superiore a 2 mesi, ma inferiore a 4 mesi ;
- 0,05 u.c. per un periodo superiore a 4 mesi, ma inferiore a 6 mesi ;
- 0,08 u.c. per un periodo uguale o superiore a 6 mesi.

Inoltre, la parte dell'aiuto corrispondente a un deprezzamento normale del burro durante l'immagazzinamento non può superare in uno Stato membro l'ammontare accordato a tal fine per kg di burro nel periodo di cui al paragrafo 2, maggiorato di 0,01 u.c.

Articolo 8

I prezzi franco commercio all'ingrosso del burro di prima qualità di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 6 del regolamento n. 62/64/CEE sono quelli stabiliti all'articolo 2.

Articolo 9

1. I periodi di ammasso e di uscita dall'ammasso menzionati all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 62/64/CEE sono fissati da ciascuno Stato membro secondo le condizioni particolari del mercato. Tuttavia, questi periodi devono essere compresi entro i seguenti limiti :

- periodo di ammasso : 1° aprile — 31 ottobre ;
- periodo di uscita dall'ammasso : 1° settembre — 31 marzo.

I periodi fissati per l'ammasso e l'uscita dall'ammasso in uno Stato membro non devono accavallarsi.

Salvo in caso in cui l'uscita dall'ammasso venga effettuata su richiesta dell'organismo d'intervento conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 62/64/CEE, qualsiasi uscita dall'ammasso effettuata al di fuori dei periodi previsti dal contratto o prima della fine del secondo mese dall'entrata della partita all'ammasso comporta per il conferente la perdita dei vantaggi previsti dall'articolo 7. Tuttavia, la sostituzione del burro può essere autorizzata dall'organismo d'intervento, se intervengono difficoltà di conservazione e se la sostituzione avviene almeno due mesi dopo l'entrata all'ammasso e durante il periodo di ammasso.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'adempimento degli obblighi dei conferenti, in particolare per quanto riguarda la separazione delle partite sotto contratto dalle scorte correnti dell'impresa.

Prima del 15 marzo gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure adottate e le comunicano tutte le modifiche apportate nel corso della campagna.

Articolo 10

La quantità minima di burro per partita prevista all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 62/64/CEE è fissata a 1.000 kg.

Le condizioni riguardanti l'identificazione ed il controllo delle partite sotto contratto previste nello stesso paragrafo sono oggetto di un capitolato d'onori. Il capitolato prevede per l'iscrizione sull'imballaggio le indicazioni minime di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 10, capoversi 1 e 2, prima frase, si applicano anche all'ammasso della crema congelata di produzione nazionale.

L'aiuto concesso all'ammasso privato di crema congelata non deve superare, per 100 kg di crema con tenore minimo di sostanza grassa pari al 45 %, l'ammontare dell'aiuto corrispondente alle spese determinate nello stesso periodo dall'ammasso di 100 kg di burro.

Articolo 12

L'ammontare previsto dall'articolo 6 del regolamento n. 62/64/CEE non può superare il deprezzamento reale del prodotto.

Inoltre, tale ammontare è nullo se la durata dell'ammasso è inferiore a 2 mesi; può raggiungere al massimo:

- 0,02 u.c. se la durata dell'ammasso è di 2 mesi come minimo e di 4 mesi come massimo;
- 0,07 u.c. se la durata dell'ammasso è superiore a 4 mesi, ma inferiore a 6 mesi;
- 0,12 u.c. se la durata dell'ammasso è uguale o superiore a 6 mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1964.

Articolo 13

Fino al 1° aprile 1965 le disposizioni del regolamento n. 13/64/CEE e dei relativi regolamenti di applicazione non ostacolano l'esecuzione dei contratti d'ammasso stipulati anteriormente al 1° novembre 1964 dagli Stati membri o dai loro organismi d'intervento.

Articolo 14

In applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 62/64/CEE, gli Stati membri forniscono alla Commissione, mediante telex, prima del 25 di ogni mese per il periodo compreso tra il 1° e il 15° giorno del mese, e prima del 10 del mese successivo per il periodo compreso tra il 16° giorno e la fine del mese, le indicazioni relative alle operazioni effettuate durante questi periodi secondo lo schema seguente:

a) Interventi a titolo dell'articolo 2 (ammasso pubblico):

— quantità di burro acquistata o entrata all'ammasso,

— quantità di burro uscita dall'ammasso,

— giacenze degli ammassi pubblici il 15° o l'ultimo giorno del mese.

b) Interventi a titolo dell'articolo 3 (aiuto all'ammasso privato):

— quantità di burro oggetto di un contratto d'ammasso,

— giacenze degli ammassi di burro sotto contratto il 15° o l'ultimo giorno del mese.

c) Prezzo di vendita corrente del burro venduto dall'organismo d'intervento.

d) Se l'ammontare del deprezzamento del burro venduto dall'organismo d'intervento è superiore a quello previsto all'articolo 7 per una durata corrispondente, lo Stato membro comunica alla Commissione, entro un termine massimo di 3 giorni, le quantità vendute e il loro prezzo di vendita.

La Commissione informa gli altri Stati membri delle indicazioni che le sono state comunicate.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

L'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 12 sono applicabili fino al 31 marzo 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

al regolamento n. 192/64/CEE della Commissione

Quotazione da prendere in considerazione e correzioni che gli Stati membri devono apportare per la fissazione del prezzo franco commercio all'ingrosso del burro nazionale di prima qualità

(in moneta nazionale per kg)

Stato membro	Luogo della quotazione	Stadio di commercializzazione	Correzioni da effettuare				Correzioni totali
			Stadio comm.	Classe di qualità	Imballaggi	Trasporto	
Belgio	Bruxelles	Partenza fabbrica	0	0	+ 1,21	+ 0,25	+ 1,46
Germania (R.f.)	Colonia	Franco grossista	— 0,05	0	0	+ 0,04	— 0,01
Francia	Parigi (Halles)	Partenza grossista	— 0,40	+ 0,33	0	+ 0,05	— 0,02
Italia	Milano	Partenza fabbrica	0	0	+ 25	+ 6	+ 31
Lussemburgo	Lussemburgo	Partenza fabbrica	0	0	— 0,79	+ 0,25	— 0,54
Paesi Bassi	L'Aia	Partenza fabbrica	0	0	0	+ 0,02	+ 0,02

REGOLAMENTO N. 193/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1964

che adatta e fissa i prezzi limite per le uova di volatili da cortile, per i volatili vivi e i volatili macellati, e che fissa i prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili da cortile, per i volatili di peso non superiore ai 185 grammi, e per i volatili macellati, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1965, e che fissa i prelievi intracomunitari per le uova da cova di volatili per le importazioni a partire dal 1° gennaio 1965

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato dal regolamento n. 118/64/CEE ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), prima frase, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 22 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato dal regola-

mento n. 118/64/CEE, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 46 del Consiglio relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi ⁽⁴⁾, prorogato per l'ultima volta dal regolamento n. 190/64/CEE ⁽⁵⁾, ed in particolare l'articolo 1,

Considerando che i prezzi limite ed i prelievi nei confronti dei paesi terzi devono essere fissati anticipatamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale nei sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale sono fissati i prezzi limite ed i prelievi nei confronti dei paesi terzi ;

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 953/62.

⁽²⁾ GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2373/64.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.

⁽⁴⁾ GU n. 53 del 1. 7. 1962, pag. 1568/62.

⁽⁵⁾ Vedi pag. 3649/64 della presente Gazzetta.